



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante Codice della Navigazione e, in particolare l'articolo 746, recante disposizioni sugli aeromobili equiparabili a quelli di Stato;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011, per la disciplina del trasporto aereo di Stato;

VISTE le previsioni di cui all'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che prevedono che tale regolamento non si applichi *“agli aeromobili e ai loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto impegnati in operazioni militari, doganali, di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta antincendio, di guardia di frontiera e costiera o in attività o servizi analoghi, effettuati sotto il controllo e la responsabilità di uno Stato membro, nell'interesse pubblico da, o per conto di, un organismo investito dei poteri di autorità pubblica, né al personale e alle organizzazioni che partecipano alle attività e ai servizi forniti da tali aeromobili”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio;

VISTO il Regolamento dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (di seguito “ENAC”) UAS-IT del 4 gennaio 2021, che disciplina gli aspetti di competenza dello Stato Membro relativamente a norme e procedure per l'esercizio degli aeromobili senza equipaggio e in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera b), in cui si dichiara che tale regolamento ha lo scopo di: *“definire i requisiti applicabili agli UAS privati o di Stato che conducono attività che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) 2018/1139 ma per i quali le competenti Amministrazioni dello Stato non abbiano emesso speciali regolamentazioni di cui all'articolo 748 del Codice della Navigazione”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/425 della Commissione del 14 marzo 2022, che modifica il suindicato Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;

CONSIDERATO che il Corpo di Polizia locale del Comune di Stradella (PV) (di seguito “Polizia di Stradella”), svolge molteplici funzioni di interesse e sicurezza pubblici nelle quali l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto (di seguito “UAS”) risulta proficuo;

CONSIDERATO che la Polizia di Stradella, regolarmente registrata in qualità di Operatore UAS sul portale D-FLIGHT con *codice* ITEoIEzdgB e *codice* EASA ITAeeq4u5k8uvngd ... (a garanzia della riservatezza, sono omessi gli ultimi tre caratteri alfanumerici del codice), ha in dotazione il seguente UAS:

COSTRUTTORE	MODELLO	Identificativo D-FLIGHT	Numero seriale
DJI	MAVIC 2	ITA-8145898	0M6CGCBR0A16CY

VISTA la nota prot. n. 227/2024 P.L. del 20 novembre 2024, acquisita dalla Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari con prot. n. 6676 in pari data – integrata con comunicazione dell'8 gennaio 2025 - con la quale la Polizia di Stradella ha inoltrato formale istanza per il riconoscimento di equiparazione ad aeromobile di Stato del suindicato UAS per essere utilizzato nell'interesse della collettività e della sicurezza pubblica nelle seguenti operazioni:

- attività di polizia giudiziaria, d'iniziativa o delegata dalla Procura della Repubblica, finalizzata all'accertamento e alla repressione di illeciti penali;
- attività di pubblica sicurezza, ai sensi della L. 65/86;

- vigilanza sullo stato di manutenzione e conservazione di beni immobili pubblici o di interesse pubblico (strade, edifici, opere pubbliche etc..) e privati, specie in caso di minaccia all'incolumità pubblica o di pericolo di crollo, anche in collaborazione con altri Settori del Comune di Stradella o Enti esterni (Settore Edilizia del Comune, Vigili del fuoco, Protezione Civile, Sovrintendenza, etc...);
- operazioni di ricerca e soccorso durante le pubbliche calamità o interventi di soccorso nei confronti di privati cittadini dispersi in zone disagiate o mal raggiungibili;
- azioni di prevenzione, contrasto e repressione di illeciti in materia ambientale;
- attività di soccorso in pubblici e privati infortuni, nonché di ricerca di persone scomparse;
- rilievo di sinistri stradali, monitoraggio del traffico e dei nodi critici viari;
- attività di prevenzione e contrasto di illeciti in materia di stupefacenti, per l'individuazione e il monitoraggio dei luoghi e dell'attività di spaccio, soprattutto in prossimità di luoghi sensibili quali istituti scolastici, parchi e giardini pubblici, aree urbane;
- azioni di prevenzione e contrasto al degrado urbano, anche in funzione di prevenzione e di repressione di atti di devianza e di criminalità urbana;
- attività di vigilanza sulla sicurezza e integrità del patrimonio pubblico e privato;
- attività di *safety* e *security* in occasione di eventi pubblici (v. circolare Ministero dell'Interno "Piantedosi");

ATTESO che la Polizia di Stradella nell'istanza evidenzia che dal 2020 è in forza del Comando un operatore appositamente formato per l'impiego di dispositivi a pilotaggio remoto, in possesso delle abilitazioni di volo previste dalla normativa europea e nazionale, specialmente formato e, in un'ottica di continuo perfezionamento, costantemente aggiornato;

CONSIDERATO che l'aeromobile per cui è chiesta l'equiparazione ad aeromobile di Stato è adibito ad un servizio di Stato di carattere non commerciale ed esclusivo;

VALUTATA la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della richiesta equiparazione ai sensi dell'articolo 746 del Codice della navigazione, a far data dalla ricezione dell'istanza e ferma restando la possibilità di far cessare il riconoscimento nel caso in cui venga meno l'utilizzazione dell'aeromobile per le finalità pubbliche sopra evidenziate;

DECRETA

ART. 1

1. È riconosciuta, dal 20 novembre 2024, l'equiparazione ad aeromobile di Stato ai sensi dell'articolo 746 del Codice della navigazione all'aeromobile di cui alla seguente tabella:

COSTRUTTORE	MODELLO	Identificativo D-FLIGHT	Numero seriale
DJI	MAVIC 2	ITA-8145898	0M6CGCBR0A16CY

2. L'operatore assicura lo svolgimento delle operazioni di volo dell'aeromobile di cui al comma 1 garantendo un adeguato livello di sicurezza, nel rispetto delle specifiche regolamentazioni dettate dagli Enti e Istituzioni competenti preposte.

3. L'equiparazione di cui al comma 1 è riconosciuta limitatamente all'effettiva utilizzazione dello stesso aeromobile per il perseguimento delle finalità pubbliche della Polizia di Stradella evidenziate in premessa.

ART.2

1. L'equiparazione di cui all'articolo 1 cessa di essere riconosciuta al venir meno dell'utilizzazione dell'aeromobile stesso per le finalità pubbliche evidenziate in premessa e richiamate all'articolo 1, comma 3.

Il presente decreto è pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it.

Roma,

Dott. Costantino FIORILLO